

PERIZIA IMMOBILIARE

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
FINO 1 SECURITISATION S.r.l. c/ XXX



IMMOBILI IN MARANO DI NAPOLI (NA)
LOTTO N.5: APPARTAMENTO P.5

R.G.E.: 471/19

G.E.: dott.ssa P. CASERTA

DATA PROSSIMA UDIENZA: 19.01.2023

l'Esperto

dott. ing. Luigi de Lucia

INDICE:

PREMESSA

<u>1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE</u>	4
<u>2. DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERITALI</u>	5
<u>3. CONTROLLO PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 C.P.C.</u>	6
<u>4. RISPOSTE AI QUESITI</u>	7
<u>QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento</u>	9
<u>QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto</u>	12
<u>QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato</u>	20
<u>QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto</u>	24
<u>QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato</u>	26
<u>QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico</u>	29
<u>QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile</u>	32
<u>QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene</u>	34
<u>QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale</u>	37
<u>QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo</u>	37
<u>QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso</u>	38
<u>QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni</u>	39
<u>QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota</u>	52
<u>QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio</u>	53

CONCLUSIONI

ALLEGATI:

- 1) Verbali di sopralluogo
- 2) Rilievo fotografico
- 3) Elaborati grafici dell'immobile scala 1:100
- 4) Documentazione catastale
- 5) Ispezioni Ipotecarie Ordinarie e Titoli di provenienza
- 6) Documentazione Urbanistica - Certificato dell'U.T.C.
- 7) Decreto Ufficio Usi Civici – Regione Campania
- 8) Riferimenti estimali-dati OMI
- 9) Certificati di residenza storico, stato civile-matrimonio
- 10) Specifiche spese e onorario

PREMESSA

Il sottoscritto, dott. ing. Luigi de Lucia, con studio in 81100 Caserta (CE) alla P.zza Matteotti n. 67, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2814, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso codesto Tribunale, veniva nominato esperto con Decreto del 06.09.2021, nomina che accettava il 10.09.2021, per provvedere alla stima del compendio pignorato e al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. dall'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione dott.ssa P. CASERTA.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE

Gli immobili, oggetto del rapporto di stima, sono ubicati nel Comune di Marano di Napoli (NA) alla via Francesco Baracca n. 42 e alla via Caracciolo n. 8, e nel Comune di Calvizzano.

Ciò detto, il compendio pignorato ubicato in Marano di Napoli (NA) è costituito da cinque appartamenti, un locale commerciale, un locale di deposito, n. 16 box auto e un garage.

Marano di Napoli è una città della Campania, in provincia di Napoli, con più di cinquantanovemila abitanti. Si estende fra le colline di Marano, a nord dei Campi Flegrei, e la pianura campana nella bassa piana alla sinistra del fiume Volturno.

Il territorio comunale confina con quello di Napoli e con [Calvizzano](#), [Mugnano di Napoli](#), [Quarto](#), [Villaricca](#).

La zona degli immobili è definita centro nuovo.

I beni staggiti sono facilmente raggiungibili attraverso l'ausilio di mezzi di locomozione pubblici e privati. I cespiti, infatti, sono ubicati alla detta via ben collegata all'Autostrada A1 attraverso la SS7bis che serve i comuni del casertano e alla SP1 che serve i comuni dell'hinterland di Napoli.

Il cespite staggito sito in Calvizzano (NA) è un appezzamento di terra.

Calvizzano è un comune campano, in provincia di Napoli, con più di dodicimila abitanti. Sorge fra agro napoletano e agro Aversano, nella fertile piana di bonifica dei Regi Lagni, nel cuore della pianura campana, in una zona altamente urbanizzata.

Il comune è a pochi chilometri da Napoli e confina a est e nord-est: Mugnano di Napoli; a nord-ovest: Qualiano; a sud: Marano di Napoli; a sud-ovest e nord: Villaricca.

Il Comune di Calvizzano fa parte della Regione Agraria n. 5 - Piano Campano sud-occidentale

Da tutto questo e da altre considerazioni che verranno riportate in seguito scaturirà il valore venale degli immobili.

2. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI

In seguito all'incarico ricevuto, lo scrivente, congiuntamente con il Custode Giudiziario, convocava con raccomandata A.R. il debitore esecutato per il giorno 08.10.2021 presso i cespiti pignorati per l'inizio delle operazioni peritali.

In questo accesso – alla presenza dell'esecutato veniva effettuata una ricognizione dello stato dei luoghi di alcuni cespiti del compendio pignorato ubicati in Marano di Napoli alla via F. Baracca e dopo le operazioni di rilievo metrico e fotografico, l'ufficio si spostava in Calvizzano per rilevare il fondo agricolo staggito.

Nei giorni 23.11.2021 e 13.12.2021 l'esperto stimatore eseguiva i rilievi fotografici e plano-altimetrici di altri beni immobili nel complesso edilizio alla via F. Baracca e dell'immobile sito alla via Caracciolo e, dopo la redazione del verbale, si riservava di ultimare le operazioni peritali nei prossimi accessi da concordare con il debitore esecutato.

Il 24.03.2022 si effettuavano altri rilievi degli immobili staggiti atteso la guarigione da COVID 19 del debitore esecutato.

Il giorno 09.05.2022 venivano ultimate le operazioni di rilievo del compendio pignorato (ALL.1 – Verbali di sopralluogo).

Successivamente alla ricognizione dello stato dei luoghi del procedimento in epigrafe, il sottoscritto, procedeva alle necessarie indagini presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio, Servizi Catastali onde venire in possesso delle visure e delle planimetrie catastali aggiornate, nonché del certificato storico all'impianto; espletava le ispezioni ordinarie presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale Napoli 2 della Direzione Provinciale I di Napoli per ricostruire il ventennio antecedente il pignoramento e rilevare tutte le trascrizioni a favore e contro il debitore, nonché contro il dante causa; contestualmente inoltrava l'istanza di accesso agli atti amministrativi della PA al fine di estrarre copia dei titoli abilitativi degli immobili; inoltrava, infine, l'istanza al Settore Bilancio e Credito Agrario-Servizio Amministrativo della Regione Campania (*Ufficio Usi Civici*) per verificare l'esistenza/inesistenza degli usi civici sulla particella originaria degli immobili pignorati.

Ciò detto, lo scrivente, espone di seguito le risultanze delle proprie operazioni peritali.

3. CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c..

Risulta depositata dal creditore procedente la seguente documentazione:

- certificazione notarile sostitutiva e la medesima certificazione risale sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che è stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

Non risulta depositata:

- visura storica per immobile dove si rilevano i dati catastali attuali e storici del bene pignorato (esclusivamente al catasto fabbricati) che sono indicati nella certificazione notarile;
- l'estratto catastale storico dove sono riportati gli estremi catastali storici del cespite a catasto terreni che sono utili ai fini della provenienza ultraventennale;
- il certificato di stato civile del debitore esecutato.

Si provvedeva, eseguite le opportune verifiche, alla compilazione e al successivo deposito del modulo contenente il prospetto per la verifica della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. che nel caso di specie è sufficiente ma incompleta e pertanto verrà integrata dall'esperto.

Si rappresenta, a riguardo, che il creditore procedente ha depositato la certificazione notarile nel rispetto del termine di 60 gg. decorrenti dalla data del deposito della istanza di vendita.

4. RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di

autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale, classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più

appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

I beni immobili espropriati per la **piena ed intera proprietà** e quelli espropriati per la **quota di 1/3 della piena ed intera proprietà** corrispondono agli immobili in titolarità del debitore esecutato in forza dei seguenti titoli: divisione a stralcio del 28.12.1990; compravendita del 05.07.1991; compravendita del 22.05.1995.

Essi sono riportati nell'atto di pignoramento con i seguenti identificativi catastali:

- **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 1, 5, 6, 8, 103 e 104;**
- **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;**
- **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 17, p.lla 894, sub 25;**
- **C.T. del Comune di Calvizzano al foglio 1, p.lla 1033.**

Ciò detto, l'esperto stimatore, dopo aver esaminato lo stato di fatto dei beni oggetto del procedimento, la loro consistenza e valutato le loro caratteristiche, ritiene che i summenzionati cespiti debbano formare otto lotti di vendita:

- LOTTO N. 1: piena ed intera proprietà di appartamento al piano terra distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 103**, confinante con cassa scala e sub 104 per un lato e corte comune per due lati;
- LOTTO N. 2: piena ed intera proprietà di appartamento al piano terra distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 104**, confinante con cassa scala e sub 103 per un lato e corte comune per due lati;
- LOTTO N. 3: piena ed intera proprietà di appartamento al piano secondo distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 8**, confinante con cassa scala, p.lla 69 e corte comune per due lati + garage distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 1**, confinante con p.lla 69, sub 101, corte comune e sub 5;

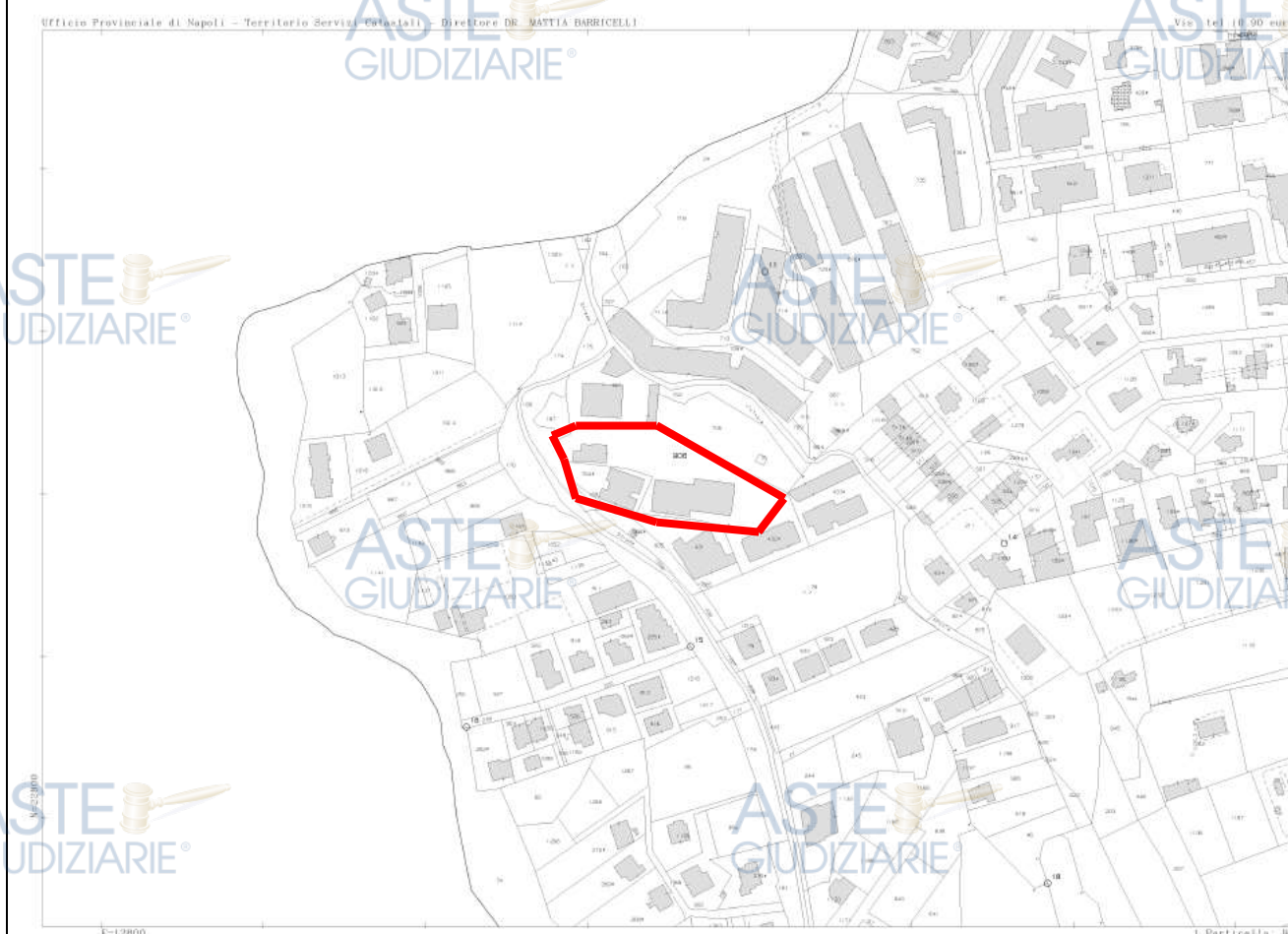
- LOTTO N. 4: piena ed intera proprietà di appartamento al piano primo distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 6**, confinante con cassa scala, p.lla 69, distacco su p.lla 101 e corte comune + deposito con annessa cantina distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 5**, confinante con p.lla 69, sub 1, corte comune e cassa scala;
- LOTTO N. 5: piena ed intera proprietà di appartamento al piano quinto distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 17, p.lla 894, sub 25**, confinante per due lati con viale condominiale, con lastrico solare stessa scala sub 24 e con cassa scala e lastrico solare stessa scala sub 26;
- LOTTO N. 6: piena ed intera proprietà di terreno distinto in **C.F. del Comune di Calvizzano al foglio 1, p.lla 1033**, confinante con p.lle 1061 e 1031 per un lato, p.lla 1032, p.lla 186 e p.lla 1035;
- LOTTO a se stante: quota di 1/3 della piena ed intera proprietà di due corpi di fabbrica (A e B) a destinazione di box auto distinti rispettivamente in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21**, confinante con sub 102, corte comune sub 101 per due lati; al **foglio 7, p.lla 11, sub 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29**, confinante con p.lla 69, p.lla 10, p.lla 74 e corte comune sub 101.
- LOTTO a se stante: quota di 1/3 della piena ed intera proprietà di locale commerciale distinto in **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 112 (già 30)**, confinante con via Baracca, sub 102 e con sub 101 per due lati.

La presente relazione si riferisce al LOTTO N. 5

Lo scrivente, al fine di individuare esattamente l'immobile pignorato, ha effettuato la sovrapposizione della foto satellitare con lo stralcio di mappa catastale evidenziando in rosso le risultanze di tale sovrapposizione ovvero il fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato (vedi foto satellitare e stralcio di mappa riportati di seguito).



Foto satellitare



Stralcio di mappa catastale

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli **accessori**, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le **caratteristiche** e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le **caratteristiche delle zone confinanti**.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la **tipologia**, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le **caratteristiche strutturali**, nonché le **caratteristiche interne** di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Oggetto della stima

Trattasi di un monolocale all'ultimo piano di un fabbricato facente parte del complesso residenziale denominato "P.co Laura" sito in Marano di Napoli (NA) alla via Caracciolo,8 (già via Recca n.1).

Ambientazione e caratteristiche della zona

La zona dell'immobile comprende aree del semicentro, costituite dal tessuto edilizio di remota formazione ma fatto anche da complessi edilizi ed insediamenti realizzati recentemente con le relative aree contigue.

Il fabbricato in oggetto non è assolutamente in contrasto con gli aspetti morfologici e culturali della conurbazione urbana, costituisce anzi elemento di identità delle comunità umane interessate. Esso è da considerarsi perfettamente integrato nel contesto delle attività presenti al suo contorno, anche dal punto di vista delle presenze infrastrutturali e della loro stratificazione e della relativa incidenza del grado di naturalità presente nel sistema.

Il fabbricato è situato nella zona semicentrale della città intessuta prevalentemente da costruzioni in cemento armato e dall'edificazione intensiva, con parcheggi insufficienti, con una buona esposizione e con insufficiente presenza di verde; il fabbricato così collocato dista pochi metri dai negozi di prima necessità, dagli uffici pubblici, scuole ecc.; inoltre risulta facilmente raggiungibile ed in tempi brevi l'arteria che regola il traffico veicolare verso Napoli e Caserta.

Caratteristiche zona: centrale, a carattere residenziale e con parcheggi insufficienti.

Caratteristiche zone limitrofe: aree residenziali.

Principali collegamenti pubblici (km): strade provinciali (1).

Principali servizi offerti dalla zona: uffici pubblici, scuole, e negozi di prima necessità.

Ubicazione ed accessi

Il complesso immobiliare di cui fa parte il cespite staggito ha l'accesso (pedonale e carrabile) automatizzato posto sulla via Caracciolo al civico 8, ricade all'interno del perimetro urbano e presenta caratteristiche buone di orientamento ed esposizione.

Caratteristiche

Il complesso edilizio è costituito da due corpi di fabbrica Scala A e B serviti ciascuno da una scala e da un ascensore.

Il fabbricato realizzato negli anni '90 è a sei piani fuori terra con copertura a terrazzo.

La costruzione ha struttura portante in cemento armato, le tramezzature sono in mattoni forati; gli intonaci sono di tipo tradizionale realizzati in malta cementizia e malta di calce.

Le finiture esterne con tinteggiatura di pitture in colori chiari, infissi in alluminio con le protezioni sempre in alluminio, pavimentazioni in ceramica, grondaie e pluviale in pvc.

L'impermeabilizzazione delle coperture sono eseguite con asfalto impermeabile a caldo a doppio strato e a giunti sfalsati. Su di esso è applicata una pavimentazione in gres da esterno su masso delle pendenze con sottostante lastre di polistirolo espanso.

Descrizione dell'immobile

Il monolocale è quello posto al quinto piano della scala "A" – int. 23, con ingresso dalla porta a sinistra salendo le scale, composto da un vano con wc ed annesso terrazzo a livello.

All'immobile è associato il diritto di uso esclusivo del posto auto scoperto nell'area annessa al complesso distinto con il numero 23/A.

Le finiture interne dell'unità abitativa non sono di pregio ovvero intonaco liscio a stucco, pavimenti in ceramica, per i servizi igienici in piastrelle, porte interne in legno, infissi esterni in alluminio e tapparelle in plastica come oscuranti, marmo bianco per soglie, ornie, davanzali di finestre e tinteggiatura delle pareti con pittura lavabile a tinte unite.

L'immobile è dotato di impianto elettrico che da un esame a vista sembrerebbe conforme alla Legge 46/90 e ss.mm.ii. e dell'impianto di adduzione e smaltimento idrico.

Nel bagno è installato lo scaldino per la produzione di acqua calda sanitaria mentre la bombola di gas per i fuochi è allocata in terrazzo.

L'appartamento, infine, è dotato dell'impianto citofonico.

L'immobile è sprovvisto dell'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)** asseverato i cui costi per l'acquisizione sono pari a € 300,00.

Per tutto quanto si veda la documentazione fotografica dell'unità immobiliare (ALL.2 – Rilievo fotografico), di cui alcune foto rappresentative sono riportate nella pagina seguente, e gli elaborati grafici dello stato reale dei luoghi, inseriti sia in formato ridotto nel testo della relazione che in formato ordinario (scala 1:100) in allegato alla relazione medesima (ALL.3 – Elaborati grafici).



(foto 1: Vista interna)



(foto n. 2: Vista esterna)



(foto 3: Vista terrazzo)



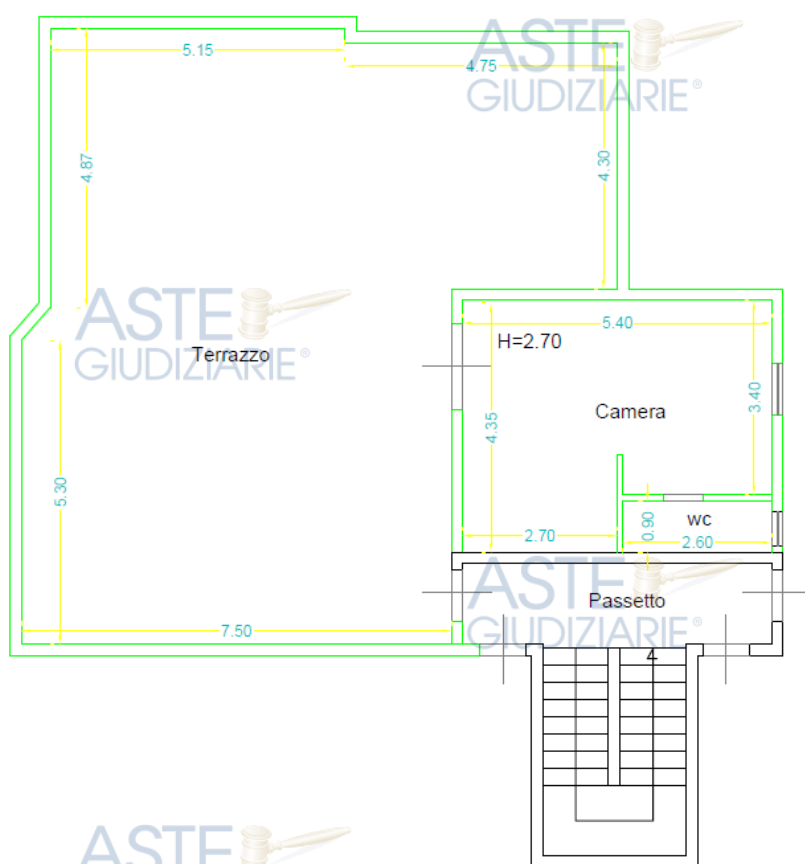
(foto 4: Vista dal terrazzo)



(foto 5: Vista dal terrazzo)



(foto 6: Vista portoncino d'ingresso)



Determinazione della superficie commerciale

Premesso che l'altezza interna è pari a m 2,80, il calcolo della superficie commerciale è stato redatto secondo la norma UNI 10750, che riporta i seguenti criteri di computo: *“Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve considerare:*

- *la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;*
- *le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;*
- *le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).*

Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:

100% delle superfici calpestabili;

100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);

50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.

Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto 3) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto 3) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti 1) e 2).

Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:

- *25% dei balconi e terrazze scoperti;*
- *35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);*
- *35% dei patii e porticati;*
- *60% delle verande;*
- *15% dei giardini di appartamento;*
- *10% dei giardini di ville e villini.*

Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale".

Di seguito sono riportate, le caratteristiche intrinseche dell'immobile e poi opportune tabelle contenenti i valori delle aree al metro quadrato riferite ai singoli ambienti, il coefficiente utilizzato per determinare la superficie commerciale dell'unità immobiliare, la superficie commerciale medesima nonché le caratteristiche espositive dei singoli ambienti.

Destinazione	Superficie	Coeff.	Superficie commerciale	Esposizione	Condizioni
Appartamento P.5					Mediocri
camera	23,78	1,00	23,78	norsud	
wc	2,90	1,00	2,90	sud	
terrazzo	96,75	0,25	24,18	est	

Superficie Calpestabile (netta): mq 123,43 - Superficie Commerciale complessiva: mq 50,86

CARATTERISTICHE EDILIZIE ED IMPIANTI

Caratteristiche Strutturali

Solai: solaio latero-cemento, integro

Strutture verticali: in c.a.

Componenti Edilizie

Infissi esterni: in alluminio, in normale stato

Infissi interni: in legno

Pavim. interna: pavimentazione in ceramica

Rivestimenti interni: rivestimenti in piastrelle in normale stato di colori chiari

Caratteristiche Impianti

Elettrico: a vista funzionante

Idrico: sottotraccia funzionante con produzione di acqua calda sanitaria con scaldino

Impianto citofonico

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpate ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

1. deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
2. deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Ai fini della esatta identificazione catastale degli immobili oggetto di espropriazione, il

sottoscritto ha estratto presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Catasto di Napoli la visura storica

aggiornata all'attualità per l'immobile (**ALL.4-Documentazione Catastale**). Non risultando agli atti

del Catasto la relativa **planimetria catastale**, lo scrivente in data 24.05.2022 inoltrava la richiesta

di rasterizzazione della planimetria all'Ufficio Provinciale Territorio di Napoli – Archivio.

Il gruppo archivio dell'UPT Napoli dopo oltre tre mesi comunicava con la nota del 30.08.2022 trasmessa all'esperto a mezzo mail che la planimetria era stata inserita agli atti informatizzati dell'Ufficio.

Per completezza di risposta al quesito si allegano l'elenco dei subalterni assegnati, ovvero l'elenco aggiornato di tutte le unità immobiliari (i subalterni), in cui risulta suddivisa una stessa particella, nonché lo stralcio di mappa per visualizzare l'inserimento in mappa del fabbricato di cui fa parte il cespite stesso.

Per quanto concerne la storia catastale del bene immobile di cui ci si occupa si precisa che il fabbricato del quale fa parte è stato costruito sul terreno dell'estensione complessiva di circa **mq 4.584** identificato in **C.F. di Marano di Napoli al foglio 17, p.lla 703, are 09.48 e p.la 29 di are 36.52**. La particella 894 proviene, infatti, dalle particelle 703 e 29 in virtù della denuncia di cambiamento n. 617 presentata al catasto terreni in data 17.02.1994.

A tal proposito i passaggi catastali intervenuti dalla originaria particella del C.T. alla particella attuale del C.F. sono:

C.T.

- partita 111136, foglio 17, p.la 908, Vigneto arborato classe 2, di are 46.96 (*VARIAZIONE GEOMETRICA del 10/04/1995 in atti dal 10/04/1995 - n. 11848.1/1995*);

Annotazioni di stadio: Comprende le particelle: 29, 30, 703

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: Foglio 17, Particelle 29, 30, 703;

Area di enti urbani e promiscui:

- foglio 17, p.la 908, Ente Urbano, di are 46.96 (*TIPO MAPPALE del 10/04/1995 in atti dal 10/04/1995 - n. 11848.1/1995*);
- foglio 17, p.la 908, Ente Urbano, di are 46.96 (*VARIAZIONE D'UFFICIO del 02/03/2012 Pratica n. NA0130157 in atti dal 02/03/2012 - n. 2226.1/2012*);

- foglio 17, p.lla 908, Ente Urbano, di are 46.96 (*Tipo Mappale del 05/09/2017 Pratica n.NA0325548 in atti dal 05/09/2017 presentato il 05/09/2017 PER AMPLIAMENTO - n.325548.1/2017*);

Mappali Fabbricati Correlati

Codice Comune E906 - Foglio 17 - Particella 894/

Codice Comune E906 - Foglio 17 - Particella 908/

- partita 6636, foglio 17, p.lla 29, Vigneto arborato classe 2, di are 96.77 (*Impianto meccanografico del 10/03/1973*);
- foglio 17, p.lla 29, Vigneto arborato classe 2, di are 96.77 (*FRAZIONAMENTO del 23/02/1976 in atti dal 19/11/1993 - n. 11.2/1976*);

- foglio 17, p.lla 29, Vigneto arborato classe 2, di are 36.52 (*FRAZIONAMENTO del 19/09/1989 in atti dal 16/11/1994 - n. 473.2/1989*);

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: Foglio 17 Particelle 703, 704, 705, 706;

- foglio 17, p.lla 29, Vigneto arborato classe 2, di are 36.52 (*ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 15/03/1990 in atti dal 23/11/1994 (n. 6231.1/1992)*);
- foglio 17, p.lla 29, SOPPRESSO (*VARIAZIONE GEOMETRICA del 10/04/1995 in atti dal 10/04/1995 - n. 11848.1/1995*);

Annotazioni di stadio: UNITA ALLA PARTICELLA 908

La soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili: Foglio 17 Particella 30, 703, 908;

- partita 6636, foglio 17, p.lla 29, Vigneto arborato classe 2, di are 96.77 (*Impianto meccanografico del 10/03/1973*);
- foglio 17, p.lla 29, Vigneto arborato classe 2, di are 96.77 (*FRAZIONAMENTO del 23/02/1976 in atti dal 19/11/1993 - n. 11.2/1976*);

E' stato inoltre variato il seguente immobile: Foglio 17 Particella 168;

- foglio 17, p.lla 703, Vigneto arborato classe 2, di are 09.48 (*FRAZIONAMENTO del 19/09/1989 in atti dal 16/11/1994 - n. 473.2/1989*);

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: Foglio 17 Particelle 29, 704, 705, 706;

- foglio 17, p.lla 703, SOPPRESSO (*VARIAZIONE GEOMETRICA del 10/04/1995 in atti dal 10/04/1995 - n. 11848.1/1995*);

La soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili: Foglio 17 Particelle 29, 30. 908;

C.F.

- partita 7836, foglio 17, p.lla 894, sub 25, ctg. A/2, classe 5, consistenza 1,5 vani, Scala A, Int. 23, P.5 (*COSTITUZIONE del 17/05/1994 in atti dal 22/09/1997 E CLASSAMENTO PF.96 - n. 11713.5/1994*);
- **foglio 17, p.lla 894, sub 25, ctg. A/2, classe 5, consistenza 1,5 vani, Scala A, Int. 23, P.5** (*VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 14/12/2018 Pratica n. NA0369339 in atti dal 14/12/2018 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC - n. 138533.1/2018*);

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune E906 - Foglio 17 - Particella 908

Per i beni staggiti vi è l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nell'atto di compravendita con le risultanze catastali.

Dal confronto dello stato dei luoghi con la planimetria catastale risulta la rispondenza tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella medesima planimetria catastale.**

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad

23

dott. ing. Luigi de Lucia P.zza Matteotti,67 – 81100 Caserta (CE)

Tel/Fax 0823.1543484 – PEC luigi.delucia@ordingce.it - E-mail luidelucia@virgilio.it

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta n.2814 e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio n.1188

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;
LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO N.5: piena ed intera proprietà di monolocale al piano quinto del fabbricato scala "A" – int.23 facente parte di un complesso immobiliare denominato "P.co Laura" ubicato in Marano di Napoli (NA) alla via Caracciolo n. 8; il monolocale è composto da un vano e un wc della superficie complessiva di circa 27,00 mq ed annesso terrazzo a livello di circa mq 97,00, confina per due lati con viale condominiale sub 1, con lastrico solare stessa scala sub 24 e con cassa scala e lastrico solare stessa scala sub 26; è riportato nel **C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 17, p.lla 894, sub 25**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; vi è **istanza di condono per abusi edilizi ai sensi della Legge 724/94 il 28.02.1995 - prot. n. 7011** tuttora in corso di definizione perché incompleta e che a parere dell'U.T.C. deve essere integrata altrimenti la mancata integrazione della domanda stessa costituisce ragione ostativa al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria e/o motivo di improcedibilità della domanda, nonché presupposto del rigetto dell'originaria istanza di condono, con conseguente applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal titolo IV – Capi I e II del D.P.R. 380/2001.

VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO: € 27.000,00

OFFERTA MINIMA: € 20.250,00

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) **Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.**

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *inter vivos* a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Sulla scorta delle indagini svolte presso l'Agenzia delle Entrate – già Conservatoria dei RR.II. per quanto riguarda le visure ipotecarie e Ufficio Catasto per le visure catastali – vengono riportati storicamente, in senso cronologico, gli estremi degli atti di rogito a tracciare la cronistoria ultraventennale dei titoli di proprietà dei beni pignorati (*ALL.5: Ispezioni Ipotecarie Ordinarie e Titolo di provenienza*):

- il fabbricato di cui fa parte il bene staggito risulta realizzato sul fondo acquistato dai coniugi XXX con atto di compravendita a rogito del notaio Nicola Salomone del 29.12.1982, rep. 26036, registrato a Napoli il 17.01.1983 al n. 818/8 e trascritto nei pubblici registri immobiliari in data **31.12.1982 ai nn. 34531/29719**; successivo atto di divisione per notar Flavio Pratico del 15.03.1990, rep. n. 131447 e n. 22752 racc., registrato a Napoli il

29.03.1990 al n. 5683 e trascritto nei pubblici registri immobiliari in data **26.03.1990 ai nn.**

11119/8641, distinto in C.T. del comune di Marano di Napoli al foglio 17, p.lla 703 di are 09.38 e p.lla 29 di are 36.46;

- a XXX, di stato civile celibe, l'immobile *de quo* per la piena ed intera proprietà è pervenuto per atto del notaio Alfonso Monda del 22.05.1995, rep. 133278, trascritto presso i pubblici registri immobiliari il 24.05.1995 ai nn. 14276/10282, dai sigg.ri XXX, come sopra generalizzati.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difficoltà e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difficoltà** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difficoltà:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difficoltà**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difficoltà riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difficoltà);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

- i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
- ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
- iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Premesso che l'istanza di accessi agli atti del Comune di Marano di Napoli veniva inoltrata il 13.04.2022, prot. n. 0011630 del 14.04.2022, lo scrivente, dopo numerosi solleciti, riusciva ad avere riscontro della richiesta e ad estrarre copia delle relative pratiche edilizie il 14.06.2022 e il 21.06.2022.

Dalle indagini svolte presso il Settore Tecnico-Edilizia Privata e Condonò è emerso quanto di seguito precisato (*ALL.6 - Documentazione Urbanistica*).

Il fabbricato di cui fa parte il cespite staggito è stato realizzato senza il necessario permesso autorizzativo e per l'immobile di cui ci si occupa risulta presentata istanza di condono per abusi edilizi ai sensi della Legge 724/94 il 28.02.1995 - prot. n. 7011 dal sig. XXX.

Nella pratica di condono si rinveniva solo la domanda e i bollettini relativi al pagamento dell'intera oblazione e l'acconto degli oneri concessori.

Lo scrivente, pertanto, con nota trasmessa a mezzo pec il 13.07.2022, protocollo n. 21245 del 14.07.2022, chiedeva al Responsabile del Settore Urbanistica, ing. Angelo Martino, una verifica della procedibilità della suddetta istanza di condono.

Il Responsabile del Settore Urbanistica dava riscontro alla richiesta di parere dell'esperto stimatore con missiva ricevuta a mezzo pec il 06.09.2022 precisando quanto di seguito riportato:

"In riferimento alla richiesta di verifica della procedibilità di cui alla istanza di condono edilizio riportata in oggetto, si comunica che quest'ufficio con propria nota prot. 26329 del 06.09.2022 ha richiesto al sig. XXX la documentazione integrativa indispensabile per l'istruttoria finalizzata alla definizione della pratica.

In mancanza di tale documentazione non è possibile esprimere alcun parere circa la procedibilità della stessa, ne tantomeno quantificare eventuali oneri ed oblazioni da determinarsi in maniera certa e definitiva all'esito della verifica documentale".

La domanda di condono deve essere integrata della documentazione richiesta dal Comune con la suddetta nota qui acclusa, oltre al versamento dei diritti di segreteria pari a € **516,00** e di istruttoria pari a € **300,00**, e del saldo degli oneri concessori (costi di costruzione e oneri di urbanizzazione) per la definizione della pratica e precisamente:

- Elaborati grafici in triplice copia, illustranti la consistenza delle opere abusive, completi di: stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale, stralcio PRG, planimetria generale con schema fognario, pianta, prospetti e sezioni;
- Perizia giurata descrittiva delle opere abusive e delle modalità di smaltimento dei reflui;
- Certificato di idoneità statica delle opere abusive;
- Rilievo fotografico a colori delle opere abusive;
- Estratto di mappa catastale aggiornato;

- Documentazione probatoria circa la liceità delle preesistenze;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 37 DPR 445/2000) per:

- epoca di abuso
- stato delle opere
- titolarità richiedente
- prima casa

- Denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- Attestazione dei versamenti delle oblazioni e degli oneri concessori già versati.

Atteso che non esistono motivi ostativi ai sensi degli art. 32 e 33 della legge 47/85 non trovandosi in zona soggetta a vincoli di tutela, il responsabile dell'abuso per ottenere la Concessione Edilizia in sanatoria deve integrare la pratica di condono della suddetta documentazione entro novanta giorni dalla notifica della missiva del 06.09.2022.

Il responsabile dell'ufficio precisa che la mancata integrazione nel termine sopra indicato costituisce ragione ostativa al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria e/o motivo di improcedibilità della domanda, nonché presupposto del rigetto dell'originaria istanza di condono, con conseguente applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal titolo IV – Capi I e II del D.P.R. 380/2001.

Alla luce di quanto detto l'immobile verosimilmente potrebbe essere sanato dall'aggiudicatario, come avente causa dal responsabile dell'abuso a seguito appunto dell'aggiudicazione, previo integrazione della domanda e salvo il buon fine dell'istruttoria.

A tal proposito occorre rappresentare che da informazioni assunte presso l'ufficio tecnico per alcuni immobili facenti parte del fabbricato sono state rilasciate autorizzazioni in sanatoria.

I costi per la sanatoria delle opere abusive sono costituiti dagli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione) che sono pari a **4.599,00 €/mc** come determinati

nell'ALL.6.1, dai diritti di segreteria pari a € 516,00 e diritti di istruttoria pari a € 300,00, nonché dalle spese tecniche preventivamente pari a € 1.500,00/2.000,00.

Appare opportuno, in considerazione della situazione urbanistica del bene, procedere al valore di stima dell'immobile con il metodo della capitalizzazione dei redditi ovvero calcolando il "valore d'uso" che sarà sicuramente inferiore al valore di mercato di un immobile che al momento della vendita risulta regolare sotto il profilo urbanistico.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data del sopralluogo l'unità abitativa risultava occupata dal sig. XXX a titolo di comodato d'uso a titolo gratuito, pertanto **senza alcun titolo**.

Ciò detto, lo scrivente procede di seguito a determinare il valore dell'indennità di occupazione (cfr. *Valutazione indennità di occupazione*), per gli opportuni provvedimenti conseguenziali del G.E..

A tal fine, innanzitutto occorre quantificare il canone di locazione di mercato del monolocale appartenente al segmento di mercato degli immobili pignorati.

Il criterio adottato per determinare il valore del canone di locazione è quello riferito ai prezzi di mercato di locazione di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato ed in modo particolare si è fatto riferimento al valore di locazione dell'appartamento adiacente che ha le stesse dimensioni oltre alle stesse caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile *de quo*, il cui canone di locazione è pari a **€ 150,00 al mese**.

Orbene, tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato – quali a titolo di esempio la durata ridotta e precaria dell'occupazione, l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura e l'esigenza di assicurare la conservazione del bene – si può concludere che l'ammontare di una congrua indennità di occupazione possa essere pari a **50,00/100,00 €/mese** per l'immobile pignorato.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

- La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
 - d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
 - e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
 - f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Preliminarmente lo scrivente, sulla scorta delle visure ipotecarie e catastali ulteriori ed aggiornate rispetto a quelle allegate dal creditore procedente – effettuate presso i pubblici registri

immobiliari – verificava l'inesistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa che avessero potuto produrre la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati.

Non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici tant'è che il bene non è stato riconosciuto di **interesse artistico, storico, archeologico o etnografico** ai sensi della previgente normativa di cui agli artt. 1 e 3 L. 1089/1939 e successive modifiche come riferisce il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Marano di Napoli.

In particolare si precisa per la SEZIONE B, che **gli oneri e vincoli che saranno cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura sono:**

1. Iscrizioni:

nn. 17252/2384 del 18.04.2018 – Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 11.11.2020 emesso dal Tribunale di Nola rep. 2113, capitale € 563.020,20 e ipoteca € 672.000,00, a favore di FINO 1 SECURITISATION S.r.l. – C.F. 09966380967 con sede in Milano alla via Majno,45 e contro XXX, gravante per la piena ed intera proprietà sugli immobili distinti in C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 1, 5, 6, 8, 103 e 104; foglio 17, p.lla 894, sub 25; in C.T. del Comune di Calvizzano al foglio 1, p.lla 1033; per la quota di 1/3 della piena ed intera proprietà sugli immobili riportati in C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

nn. 17453/2411 del 19.04.2018 – Ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna del 09.05.2016 emesso dal Tribunale di Nola rep. 1298, capitale € 563.020,20 e ipoteca di € 672.000,00 a favore di FINO 1 SECURITISATION S.r.l. – C.F. 09966380967 con sede in Milano alla via Majno,45 e contro XXX, gravante per la piena ed intera proprietà sugli immobili distinti in C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 1, 5, 6, 8, 103 e 104; foglio 17, p.lla 894, sub 25; in C.T. del Comune di Calvizzano al foglio 1, p.lla 1033; per la quota di 1/3 della piena ed

intera proprietà sugli immobili riportati in C.F. del Comune di Marano di Napoli al foglio 7, p.lla 11, sub 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

2. *Pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli:*

nn. 45562/35299 del 03.10.2019 – Verbale di pignoramento immobiliare del 18.09.2019, rep. 9587 del Tribunale di Napoli Nord a favore FINO 1 SECURITISATION S.r.l. – C.F. 09966380967 con sede in Milano alla via Majno,45 e contro XXX gravante sugli immobili di cui ci si occupa.

3. *Difformità Urbanistico-edilizie*

I **costi** per la regolarizzazione urbanistica sopra evidenziati pari complessivamente in. c.t. a **€ 7.500,00** sono stati detratti dal prezzo a base d'asta.

Non vi sono beni immobili appartenenti al compendio pignorato – oggetto della detta procedura – per i quali sia avvenuta la notifica del pignoramento ma non la sua trascrizione né quelli per i quali, a seguito di eventuale rinuncia agli atti *ex art. 629 c.p.c.* o per altro motivo, siano state dichiarate espressamente ad opera del G.E. – sempre nell'ambito del presente procedimento espropriativo – la estinzione o la improcedibilità parziale dell'esecuzione.

Lo scrivente, inoltre, verificava che non vi è trascrizione – contro terzi – in particolar modo contro il dante causa del debitore esecutato (cfr. *Ispezione Ipotecaria Ordinaria*).

Non vi è la emissione da parte della P.A. di decreti di espropriazione per pubblica utilità, o la stipula di contratti preliminari di compravendita, o di locazioni ultranovennali, oppure di atti di disposizione del bene, che siano stati trascritti e contro terzi e contro il dante causa del debitore, con riguardo a ciascuno degli immobili espropriati, prima o dopo il pignoramento di cui si tratta in questa sede.

Veniva verificato, infine, l'esistenza della costituzione del condominio.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

I beni pignorati, dalle indagini effettuate presso il Comune, non ricadono su suolo demaniale e non appartengono al **patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c.** di un ente pubblico.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

L'esperto procedeva alla verifica dell'**esistenza/inesistenza di pesi od oneri di altro tipo** e a tal fine svolgeva le indagini presso l'Ufficio Catasto di Napoli per risalire alla particella originaria del cespite pignorato e, successivamente, eseguiva le dovute ricerche al Settore Bilancio e Credito Agrario Servizio Amministrativo della Regione Campania (**Ufficio Usi Civici**).

Il R. Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici nelle Provincie della Campania e del Molise nell'Ordinanza del 01.04.1928 assevera che non vi sono beni demaniali nel Comune di Marano di Napoli, pertanto, il terreno su cui insiste l'immobile espropriato evidentemente **non risulta gravato da uso civico** (ALL.7 - R° Decreto Regione Campania – Ufficio USI CIVICI).

La particella non risulta, altresì, gravata da livello e/o censo.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente:**

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Premesso che l'immobile non era dotato di autonomo allaccio delle utenze, l'occupante riferiva che le spese condominiali ordinarie non erano corrisposte.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Appetibilità

Le caratteristiche particolari e generali illustrate nei paragrafi precedenti motivano un giudizio positivo sull'appetibilità dell'immobile in esame.

Volendo analizzare in modo più puntuale questo apprezzamento, indubbiamente rilevante ai fini valutativi, si ritiene opportuno richiamare ed evidenziare di seguito i fattori più significativi.

In particolare sembrano acquisire notevole incidenza:

a) Caratteristiche della zona

L'immobile è localizzato nella zona semicentrale del Comune di Marano di Napoli, contraddistinta dalla presenza di complessi edilizi nuovi. I caratteri dell'area sono quelli delle zone con edificazione recente, con caratteri insediativi e con arredo urbano (marciapiedi, alberi), illuminazioni e pavimentazioni moderni.

La zona è ottimamente collegata con il centro urbano di Marano e, altresì, con i comuni del napoletano attraverso la circumvallazione esterna di Napoli e all'asse mediano; il territorio comunale confina con quello di Napoli.

b) Caratteristiche intrinseche dell'immobile

I caratteri architettonici, tipologici e distributivi dell'unità immobiliare rispondono in maniera efficiente all'utilizzazione prevista, anche in considerazione del terrazzo annesso.

c) Caratteristiche del mercato attuale

La situazione attuale del mercato immobiliare relativo a beni simili è alquanto statica.

L'immobile in questione, per le sue caratteristiche, possiede un'appetibilità specifica, certamente non limitata ad un ristretto numero di operatori di mercato della zona.

Ciò in considerazione soprattutto della ubicazione del bene e perchè fa parte di un parco.

d) Stato di manutenzione

Le strutture portanti in cemento armato e i solai in latero cemento, sono in buone condizioni.

L'immobile ha finiture non di pregio in mediocre stato di manutenzione.

Le strutture portanti in cemento armato e i solai in latero cemento, sono in buone condizioni.

Gli impianti sono funzionanti e sono rispondenti alle normative vigenti.

Redditività

L'unità immobiliare è inclusa nella categoria catastale A/2 (Abitazioni di tipo civile).

Ne consegue che le norme vigenti prevedono per il bene in oggetto un regime di libera contrattazione.

1. Aspetti economici e procedimenti estimativi - Generalità

Per quanto chiarito precedentemente, si tratta di determinare il valore venale in comune commercio (termine giuridico equivalente al “più probabile valore di mercato”), cioè quel valore che avrebbe la maggior probabilità tra quelli possibili, di segnare il punto d’incontro tra domanda ed offerta, in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici di un dato mercato.

Come la dottrina estimale insegna, un bene può essere valutato con riferimento a diversi aspetti economici, la cui scelta è strettamente connessa allo scopo o ragione pratica della stima.

In considerazione dello stato di manutenzione e di conservazione in cui si trova l’immobile, dettagliati precedentemente, è stata considerata in prima analisi la possibilità di riguardare il bene sotto l’aspetto economico del “valore di trasformazione”, che prevede l’identificazione del più probabile valore venale come differenza fra il valore venale del bene trasformato ed i costi diretti ed indiretti necessari per la trasformazione.

Date le grandezze delle variabili in gioco (valore del bene trasformato e costo della trasformazione), tale procedimento non appare però correttamente applicabile in quanto si renderebbe necessaria l’assunzione di un complesso di ipotesi (valori unitari e relativi costi di trasformazione, durata della trasformazione e condizioni valutarie nel periodo ecc.) non perfettamente quantificabili, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del bene.

Quindi, nella consapevolezza che un modesto spostamento di una delle variabili potrebbe produrre errori anche rilevanti, è evidente come nel caso in esame l’uso di tale metodo si ridurrebbe ad un semplice artificio contabile.

Nel caso specifico quindi l’aspetto economico è chiaramente individuato nel “più probabile valore di mercato” dell’unità immobiliare in esame, da valutare alla data attuale.

Analizzando quanto la dottrina estimativa indica in merito alla determinazione del valore di mercato, si precisa come sussistano due distinti procedimenti aventi come comune fondamento

logico la comparazione (unicità del metodo estimale): il *primo diretto o sintetico*, il *secondo indiretto o analitico*.

Relativamente al procedimento *diretto* questo può essere applicato con diverse metodologie, riconducibili comunque essenzialmente ai tre seguenti criteri:

- per confronto dei valori complessivi e/o unitari di beni analoghi o assimilabili;
- per valori tipici;
- per punti di merito.

Come è noto quest'ultimo si concretizza in una radiografia economica di un bene di prezzo noto (scelto quale unità di riferimento) attraverso l'individuazione e ponderazione di tutte le caratteristiche che lo determinano e la successiva comparazione (qualitativa e quantitativa) con il bene da stimare.

Per quanto riguarda il procedimento *indiretto*, noto anche con il nome di *capitalizzazione dei redditi*, esso si articola nella accumulazione iniziale al saggio indicato dal mercato dei redditi ordinari netti futuri, quali si prevede possano essere continuamente dispiegati dal bene oggetto di stima.

Naturalmente dovranno essere tenuti in debita considerazione lo stato di manutenzione e quello d'uso, entrambi mediocri, che determinano una redditività conseguentemente medio/bassa.

In sintesi, quindi, al valore di mercato si può pervenire in base a procedimenti:

a) *di stima sintetica*

- per confronto valori globali e/o unitari;
- per valori tipici;
- per punti di merito;

b) *di stima analitica per capitalizzazione dei redditi*.

2. La metodologia valutativa adottata

Se la ragione pratica della stima, come indicato nella premessa del presente giudizio, identifica chiaramente nel “più probabile prezzo di mercato” l’angolo visuale economico in base al quale riguardare il bene da stimare, certamente assai più complessa ed articolata si presenta l’individuazione della metodologia estimativa più idonea con particolare riguardo alle caratteristiche specifiche del bene in esame.

Inoltre non possono essere ignorati neppure i riflessi sul mercato locativo e sulle problematiche estimative conseguenti alla introduzione della disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 392/1978 e successive).

I procedimenti di stima sintetica o analitica per l’individuazione del valore di libero mercato, se correttamente applicati, devono portare a risultanze congruenti.

Procedimento diretto o sintetico

Questo procedimento si basa sulla comparazione e perciò richiede l’acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare poi il bene oggetto di stima.

I prezzi di riferimento devono essere in congruo numero, devono riferirsi a beni per quanto possibile simili a quello oggetto di valutazione, ed infine devono essere verificati in tempi prossimi alla data di riferimento della stima.

In ogni caso è indispensabile la precisa conoscenza delle caratteristiche individuali dei beni presi a raffronto.

Passando al caso specifico, non sembrano esistere elementi concettuali preclusivi alla applicabilità del metodo sintetico.

E’ da rilevare però come in generale la determinazione pratica di una sufficiente scala dei prezzi comporti obiettive difficoltà, in particolare sotto l’aspetto della rappresentatività dei campioni di riferimento.

Tali difficoltà però non acquistano un particolare spessore nel caso in esame in relazione ad entrambe le circostanze rappresentate nel paragrafo precedente, segnatamente per quanto attiene la specificità dell'immobile.

Sotto questo profilo è già stato rilevato come il bene in esame costituisca nell'insieme delle parti elementari un sistema immobiliare certamente ordinario per il quale i riferimenti di mercato non sono limitati.

Tenendo in giusta considerazione le osservazioni di cui sopra, al fine della determinazione del valore di mercato del bene, si è ritenuto privilegiare il procedimento sintetico-comparativo definito in precedenza "per valori tipici (unitari)".

Come è noto questo criterio, una volta verificati i presupposti di applicabilità, si risolve praticamente nella:

- a) articolazione del bene oggetto di valutazione in porzione definita "unità tipica"- in modo da poter proficuamente eseguire distinte analisi di mercato e reperire significative serie di riferimenti estimali;
- b) specifica ponderazione economica dell'"unità tipica" mediante il confronto con prezzi medi ordinari con riferimento ai parametri più significativi dell'unità stessa;
- c) determinazione del valore del bene.

Procedimento indiretto o analitico

Come già richiamato questo procedimento si risolve di fatto nella previsione dei redditi ordinari medi futuri, dispiegabili dal bene esaminato, da scontare all'attualità attraverso un opportuno saggio di fruttuosità, nella ipotesi pregiudiziale di equivalenza tra l'accumulazione iniziale della serie dei redditi futuri ed il valore di mercato del bene.

E' altresì noto dalla letteratura estimativa come il procedimento analitico sia applicabile esclusivamente per i beni i cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato.

In questo regime la determinazione dei due elementi fondamentali della stima (il reddito ed il saggio di fruttuosità) non presenta particolari difficoltà perchè il mercato stesso esprime e fornisce ogni necessario ed obiettivo riferimento.

In realtà il mercato indica i redditi lordi presenti e non quelli futuri; da questa precisazione è opportuno prendere spunto per sviluppare alcune brevi considerazioni che, pur non fornendo indicazioni assolute, risultano comunque utili alla previsione dei redditi futuri.

Il mercato, attraverso le indicazioni della redditività lorda presente, finisce con il prospettare la misura della redditività lorda futura nell'ambito del principio della permanenza delle condizioni.

In effetti non è ipotizzabile il permanere di una certa redditività, comunque collegata al rapporto tra domanda ed offerta dello specifico mercato.

Non può quindi teoricamente ritenersi l'indicazione attuale confermabile per un tempo indefinito.

Considerando però che l'operatore economico apprezza la situazione presente, prescindendo in pratica dalla variabilità che nel futuro può assumere la redditività di un immobile urbano, può senz'altro concludersi che le dirette rilevazioni offerte dal mercato sulla redditività lorda ordinaria di un immobile urbano siano elementi indicativi utili per la determinazione del reddito annuo netto, futuro, ordinario, medio e continuativo.

Si è già accennato al mercato cui è interessato il bene in oggetto ed è stato rilevato come lo stesso sia da considerarsi essenzialmente un mercato libero, in considerazione anche della pezzatura e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile che sono quelle più richieste dal mercato e che influenzano in modo sensibile il suo utilizzo.

Tenuto conto quindi dell'oggettiva appetibilità dell'immobile, che influenza il tasso di capitalizzazione in maniera apprezzabile, si ritiene che il procedimento in argomento possa essere adottato esclusivamente a verifica del precedente.

Infatti, per quanto concerne in modo specifico la redditività, dal mercato sono desumibili utili indicazioni sulla produttività del bene esaminato solo per alcune delle singole porzioni produttive, mentre per altre, a causa delle specifiche destinazioni d'uso, tali indicazioni sono solo apprezzabili.

Passando sul piano operativo, sarà necessario quantificare il reddito lordo ordinario dispiegabile dall'immobile in esame e quindi individuare:

- a) le quote detrattive da applicare al reddito lordo complessivo per individuare il reddito netto ordinario;
- b) il saggio medio di rendimento immobiliare.

Il valore d'uso ricercato verrà quindi determinato attraverso la capitalizzazione del reddito netto al tasso prescelto.

3. Considerazioni metodologiche conclusive

In conclusione il giudizio di stima in relazione alla ragione pratica della stima ed alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti si articolerà nella ricerca del più probabile valore di mercato del bene attraverso il procedimento analitico noto come "*capitalizzazione dei redditi*".

4. Fase applicativa - Elaborazioni estimali

Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi

Per quanto esposto in precedenza, in relazione a questo specifico procedimento estimale, si procederà alla individuazione del più probabile valore di mercato, attraverso le seguenti fasi:

- a) determinazione del reddito medio lordo ordinario dispiegabile dall'unità immobiliare (R.L.O.);
- b) determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto ordinario (R.N.O.);

c) determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio (rm);

d) determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e del rm..

a) determinazione del reddito lordo medio ordinario (R.L.O.)

Come già detto al paragrafo precedente il procedimento estimativo si articola su dati tecnici ed economici.

I primi sono evidenziati nella tabella di consistenza dell'immobile.

I valori afferenti alle c.d. "unità tipiche" sono stati accertati con diligenti indagini conoscitive con la cortese disponibilità di funzionari delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto di Napoli e si intendono "medi" riferiti alle superfici utili degli ambienti.

Elementi di confronto (ALL.8)

- Per le abitazioni civili i valori di locazione della banca data delle quotazioni immobiliari dell'OMI riferiti all'anno 2022 - 1° Semestre, nella zona semicentrale (SEMICENTRO COLLINA - VIA MARANO-QUARTO, VIA DEL MARE (PARTE BASSA) di Marano di Napoli, in uno stato conservativo normale, sono compresi tra **3,9 - 5,9 €/mq (di superficie lorda) per mese;**
- le quotazioni di locazione del Borsino Immobiliare nella zona semicentrale (SEMICENTRO COLLINA - VIA MARANO-QUARTO, VIA DEL MARE (PARTE BASSA) di Marano di Napoli, per abitazioni in stabili di fascia media (quotazioni di appartamenti in stabili di qualità nella media di zona) variano tra **2,76-4,53 €/mq per mese;**
- gli affitti delle agenzie immobiliari interpellate (**Effetto Casa - Associato FIAIP** via F. Baracca 8, Marano Di Napoli (NA) Tel. 081.7423468; **Tecnoimmobiliare S.r.l. - affiliato Tecnocasa** via V. Merolla,95 Marano Di Napoli (NA) Tel. 081.5861864; **Intermedia affiliato Tecnorete** via F. Baracca,14 Marano Di Napoli (NA) Tel. 081.5867517) per

immobili simili ubicati nella stessa zona e/o in zone limitrofe al bene de quo oscillano tra 500,00-600,00 €/mese.

Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, è stato determinato il canone di locazione, con riferimento alle superfici precedentemente riportate:

Superficie complessiva mq 50,86 x €/mq 3,0 per mese = €/mese 152,58

- il canone annuo è pari a (€ 150,00 x 12) = € 1.800,00

Totale R.L.O. = € 1.800,00

Tale importo rappresenta il canone annuo lordo retribuito a data attuale dalla locazione dell'unità immobiliare, considerato corrisposto in data intermedia all'anno di riferimento, per cui non si ritiene di dover procedere ad alcun ragguaglio.

b) Determinazione delle quote detratte medie ordinarie sul R.L.O. e del reddito netto ordinario (R.N.O.)

Le spese annue “ordinariamente incidenti” sul reddito lordo retribuito dal capitale immobiliare possono essere suddivise in due distinti gruppi:

1) quote detratte varie (ad esclusione delle imposte)

- manutenzione, ammortamento, assicurazione;

- aree improduttive;

- amministrazione;

2) quote detratte per imposte dirette.

Per quanto riguarda le quote detratte varie, non essendo disponibili indagini aggiornate relative al mercato locale da cui desumere dati attendibili, si è ritenuto opportuno evincere le stesse da una attenta analisi comparativa tra le entità medie percentuali indicate in pubblicazioni specializzate e le incidenze medie riferite a dati concreti in possesso delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto.

Sulla base delle indicazioni esposte e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-economiche e produttive dell'immobile, si è ritenuto equo assumere le quote detrattive di seguito riportate:

Quote detrattive varie:

manutenzione immobile 1,5%

ammortamento immobile 1,5%

assicurazioni 0,5%

alee improduttive 0,5%

amministrazione 1,0%

totale detrazioni 5,0%

Per quanto concerne la determinazione delle quote detrattive per imposte dirette, è noto come le stesse costituiscano in generale un onere di notevole incidenza sul reddito lordo dei fabbricati.

Infatti, in base all'attuale regime fiscale, i fabbricati sono soggetti all'Imposta Municipale Unica (IMU) che è pari generalmente al 5-6% del reddito lordo.

Per quanto concerne l'IRPEF, occorre specificare che nel caso in esame, essendo il locatore una persona fisica si adotta cautelativamente una percentuale pari al 20%.

In sintesi, tenendo conto delle quote detrattive sopra determinate, si ottengono le seguenti incidenze complessive rispetto al reddito lordo:

- quote detrattive varie 5,0%

- quote detrattive per imposte 25,0%

totale detrazioni 30,0%

In termini assoluti per il compendio in esame si ottiene una entità complessiva delle spese detrattive (D) pari a:

$$D = R.L.O. \times 30,0\% = € 1.800,00 \times 30,0\% = € 540,00$$

In base alle risultanze emerse l'importo del reddito netto ordinario è di immediata determinazione quale differenza tra il reddito lordo ordinario e le spese detratte complessive:

- Reddito lordo ordinario € 1.800,00
- Detrazioni complessive € 540,00
- Reddito netto ordinario € 1.260,00

c) Determinazione del saggio di capitalizzazione (rm)

Considerato che il saggio di capitalizzazione non si presenta come un dato elementare di facile individuazione, si è resa necessaria una particolare analisi che, nonostante le approssimazioni quantitative degli elementi di riferimento, potesse portare ad una sufficiente attendibilità del saggio assunto.

E' da rilevare come il parametro ricercato, benché ancorato a specifiche osservazioni di "reale mercato", sia stato individuato soprattutto attraverso atti di sintesi logica che trovano il loro fondamento nella natura e nelle caratteristiche del bene e cioè in tutte quelle circostanze ordinariamente incidenti sul saggio medesimo.

Passando sul piano concreto, si precisa che i dati storici dei saggi di rendimento rilevati dal mercato indicano chiaramente un campo ordinario di variabilità compreso tra il 2,0 % ed il 6,0 % sul canone lordo; nel caso specifico per quanto fin qui relazionato, il saggio di reddito netto può essere compreso tra il 2,0 % ed il 4,0%.

Confermano quanto sopra anche le entità delle fruttuosità riscontrate per immobili assunti a riferimento nel presente giudizio di stima.

Come indica la dottrina estimale, è possibile risalire dai valori medi esposti dal mercato a quelli specifici del "bene" in esame attraverso la determinazione e la equa ponderazione di tutte quelle circostanze "ascendenti" e "discendenti" che influenzano positivamente e negativamente il saggio.

Nella fattispecie si reputa significativo far rilevare che l'ubicazione e le caratteristiche della zona determinano per il bene in esame condizioni di favorevole apprezzamento per il mercato locale e di concorrenzialità sul mercato locativo.

Condizione sfavorevole è che trattasi di un immobile che fa parte di un condominio di medio/grandi dimensioni con 50 unità abitative.

Un ulteriore elemento condizionante la determinazione estimale del saggio di rendimento immobiliare va ricercato nella attuale situazione economico-monetaria.

Il mercato immobiliare da alcuni anni sta attraversando un periodo di incertezza e staticità, influenzando negativamente sul saggio di redditività immobiliare.

Sulla scorta delle osservazioni sopra riportate e dando il giusto peso ad ogni elemento influente sul saggio, si può ritenere equo individuare il saggio medio di capitalizzazione nel valore del 3,0 %.

d) Valore dell'immobile in base alla capitalizzazione dei redditi

Sulla base delle risultanze sopra ottenute ed in particolare del R.N.O. e del saggio di rendimento, è determinabile il valore capitale per mezzo della nota relazione formale della capitalizzazione:

$$V = R.N.O. / r = (R.L.O. - D) / r$$

$$V = € 1.260,00 / 3,0\% = € 1.260,00 / 0,03 = 42.000,00$$

5. Sintesi valutativa

In sintesi la valutazione precedentemente sviluppata ha portato alla seguente conclusione:

- valore di mercato per capitalizzazione dei redditi € 42.000,00.

6. Osservazioni conclusive

A chiusura del presente giudizio estimativo, vengono brevemente riassunti gli aspetti peculiari della metodologia adottata nel presente studio.

Come è stato ampiamente illustrato nel corso della stima, si è pervenuti alla determinazione del valore di mercato dell'immobile attraverso l'adozione del valore d'uso in base alla capitalizzazione dei redditi.

Il più probabile valore venale è stato così determinato in € **42.000,00**.

Detto valore prescinde da qualsiasi peso o servitù non espressamente menzionato ed è riferito agli immobili, escludendo quindi i mobili, nonché tutti gli arredi e quant'altro non considerato pertinenziale dell'immobile.

Adeguamenti e correzioni della stima

Costi per la regolarizzazione urbanistica	€	7.500,00
Acquisizione APE	€	300,00
Valore totale	€	34.200,00

Prezzo base d'asta

Il prezzo a base d'asta decurtato del 20% al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato e precisamente per la **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione, per le eventuali diverse **modalità fiscali** tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata e per la mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata è di € **27.360,00**.

Prezzo base d'asta in c.t. € 27.000,00 – Offerta minima € 20.250,00

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Si precisa che trattasi di espropriazione della **piena ed intera proprietà**.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Lo scrivente, infine, acquisiva i seguenti certificati (*ALL.9*):

- certificato di residenza storico: rilasciato dal competente ufficio comunale dove risulta che la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento e ancora adesso è in Giugliano in Campania alla via Settembrini,10;
- certificato di stato civile dal quale risulta che il debitore esecutato al momento dell'acquisto dei beni staggit è di stato celibe come si evince dal certificato di matrimonio per estratto.

Con quanto sopra l'esperto ritiene di aver svolto il mandato conferitogli e, ringraziando la S.V. per la fiducia accordatagli, rassegna la perizia restando a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario.

L'Esperto
dott. ing. Luigi de Lucia